Titolo

ACQUISIZIONE E CESSIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - MERO RITARDO SANABILE - MANCATA PRODUZIONE VERA E PROPRIA DI DOCUMENTI – DISTINZIONE – EFFETTI

Descrizione

Dispone il paragrafo 5 della norma transitoria dell'art. 32 C.G.S. che "La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-ter". La norma fa eco, in via appunto transitoria, alla regola prevista a regime dal comma 5-ter del nuovo art. 32 C.G.S. come modificato dal C.U. n. 206/A del 17.3.2022. Secondo tale comma 5-ter dell'art. 32 C.G.S. "Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%". La disposizione va letta in combinazione con i commi 8 e 9 dell'art. 20-bis N.O.I.F. come modificato dal C.U. n. 205/A del 17.3.2022 (parallelo proprio al C.U. n. 206/A riguardante l'art. 32 C.G.S.). Dopo aver richiamato (al comma 8) il doppio termine previsto dal procedimento (15 giorni iniziali per la presentazione della documentazione più 15 giorni aggiuntivi per l'eventuale regolarizzazione), l'art. 20-bis, comma 9, N.O.I.F. precisa che "Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6". Il plesso normativo è chiaramente rivolto a distinguere tra mero ritardo sanabile, da una parte, e mancata produzione vera e propria di documenti, dall'altra. Mancata produzione che si trasforma (ma solo questa), una volta scaduto il termine concesso, in assenza dei requisiti non più regolarizzabile e non più superabile da prova contraria. Per tale via, la nuova normativa tiene effettivamente conto delle difficoltà incontrate in passato dalla Co.A.P.S. nei procedimenti di attestazione dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria e soprattutto degli stessi interventi di sollecito di questa Corte che aveva segnalato l'assenza di gradualità nelle sanzioni e l'ingiusta equiparazione tra ritardo di pochi giorni (senza possibilità di sanatoria) e vera e propria assenza di documentazione o peggio presentazione di dichiarazioni non veritiere (si veda in argomento la decisione CFA SS.UU. 0043/CFA-2021-2022 sul caso U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. a seguito della quale il legislatore federale ha sentito l'esigenza di rivedere la normativa in commento). A valle della riforma, dunque, il mero ritardo, se contenuto nell'ambito del termine aggiuntivo disciplinato dagli art. 32, comma 5-ter, CGS e 20-bis, comma 8, N.O.I.F., non assume alcuna autonoma valenza lesiva delle regole di lealtà, correttezza e probità, essendo per l'appunto prevista una relativa espressa sanatoria. Sanatoria dalla quale residua la sola sanzione pecuniaria a carico della società quale monito (o presidio) volto a far rispettare il più possibile la tempistica data dalla Co.A.P.S nel proprio procedimento. Solo un eventuale inutile decorso del termine aggiuntivo potrebbe consolidare le ragioni di un inoltro alla Procura Federale degli esiti (a quel punto evidentemente negativi) della verifica compiuta. E ciò, ai fini della valutazione della eventuale ricorrenza di ulteriori sanzioni previste dall'art. 32, commi 5-quater e seguenti, C.G.S., se del caso anche con applicazione dei principi dettati in materia di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S..

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 51/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 32 CGS, norma transitoria; art. 32, comma 5-ter; art. 20 bis NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0051 CFA del 01 dicembre 2022 (Sig. Emilio Capaldi-Procura Federale)